

# Studio Baldi News

Notiziario settimanale

Venerdì 11 dicembre 2015 Numero 40/2015

**<WELFARE AZIENDALE>: NOVITA'**  
Nuove regole dalla legge di <stabilità>, ormai in dirittura d'arrivo, per il <welfare aziendale> (art. 51, comma II, lett. f-, del TUIR). L'esenzione da IRPEF e contributi, per l'utilizzazione, da parte dei dipendenti o loro familiari, di opere e servizi per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto, varrà anche nel caso in cui dette liberalità saranno previste da contratto, accordo o regolamento aziendale. Un'altra agevolazione prevede la citata esenzione di servizi e prestazioni di educazione ed istruzione, entro certi limiti di importo, anche per i familiari in età prescolare, con estensione a mense, ludoteche e centri estivi ed invernali. La novità forse più importante riguarda l'inserimento tra le liberalità agevolate dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.

## **OIC 23: LAVORI SU ORDINAZIONE**

In un recente elaborato, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti esamina, anche sotto l'aspetto fiscale, il Principio contabile nazionale OIC 23, che si occupa della valutazione dei lavori in corso su ordinazione (<commesse>). Per i lavori in corso ultrannuali, salvo particolari controindicazioni, il criterio di valutazione più idoneo ad integrare il principio di <competenza economica>, è quello della <percentuale di completamento>, che rileva il risultato della commessa in base all'avanzamento dei lavori. Per la valutazione delle commesse di durata infrannuale, <a cavallo> di due esercizi, si adotta invece il criterio della <commessa completata> (che evidenzia ricavi ed utile di commessa solo all'ultimazione delle opere). I ricavi di commessa possono essere iscritti come tali, solo se corrispondono a lavori accettati a titolo definitivo dal committente (gli account si iscrivono tra le passività). I metodi da utilizzare per valutare l'avanzamento dei lavori in corso sono lasciati alla discrezionalità di chi vi provvede (ad esempio, in base al costo sostenuto, alle ore lavorate, alle unità consegnate, alle misurazioni fisiche, ecc.). Con riferimento agli aspetti fiscali, il documento del Consiglio nazionale ricorda che il criterio della <percentuale di completamento>

to> è il solo previsto dall'art. 93 del TUIR, che fissa la valutazione dei lavori ultrannuali sulla base dei corrispettivi pattuiti, ovvero i corrispettivi liquidati per la parte di opere, forniture e servizi coperte da stati d'avanzamento lavori.

## **CESSIONI INTRACOMUNITARIE: PERDITA DEI BENI**

Poiché a volte si verifica che, nel corso di un trasporto, conseguente ad una cessione o ad un acquisto intracomunitario, i beni si perdano, è opportuno valutarne le conseguenze per l'operatore nazionale, ai fini IVA. Si ravvisano tre ipotesi principali: - i beni scompaiono in altro stato comunitario: indipendentemente da chi effettua il trasporto (cedente, cessionario o vettore), l'operazione si considera avvenuta non nel territorio dello stato, e quindi non è dovuta alcuna imposta; - se la perdita dei beni avviene in Italia ed il trasporto è curato con mezzi propri del venditore, la cessione non risulta perfezionata, per cui non sorge il presupposto impositivo; - se invece il trasporto è eseguito con mezzi del cessionario o tramite un vettore incaricato da uno degli operatori, la cessione si qualifica come <interna>, per cui dà luogo all'addebito dell'IVA. Nel caso di perdita dei beni, quando gli stessi erano nella disponibilità del venditore, per superare la presunzione di cessione, occorre fornire la prova prevista dall'art. 2, comma III, del D.P.R. n. 441/1997, come modificato dall'art. 16 del D.P.R. n. 435/2001, cioè: - idonea documentazione fornita da un organo della Pubblica amministrazione; oppure, - dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 46 del D.P.R. n. 445/2000), resa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento o della data in cui se ne ha conoscenza.

## **REGIME IVA PER I VIAGGI AEREI**

Quando un'impresa italiana acquista da una compagnia estera biglietti aerei, per propri dipendenti, collaboratori od amministratori, ai fini dell'emissione dell'autofattura, è tenuta a verificare la tratta prevista dal volo. L'art. 7-*quater*, comma I, lett. b- del D.P.R. n. 633/1972 prevede che le prestazioni di trasporto dei passeggeri si intendono effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla

distanza ivi percorsa (non rileva, quindi, il luogo di <stabilimento> del committente). Nel caso di un volo nazionale (arrivo e partenza sul territorio nazionale), l'acquirente dovrà emettere autofattura con IVA 10% (Tabella <A>, parte III, n. 127-*novies*, allegata al D.P.R. n. 633/1972), che risulterà indetraibile ai sensi art. 19-*bis1*, comma I, lett. e-, del D.P.R. n. 633/1972 (tranne il caso in cui le prestazioni formino oggetto dell'attività propria dell'impresa committente). In ipotesi di volo internazionale (in parte sul territorio nazionale, in parte su quello estero), la circolare dell'Agenzia n. 37 del 29.7.2011 ha chiarito che si presume forfettariamente eseguito sul territorio nazionale il 38% del percorso (che sarà assoggettato a regime IVA nazionale, quindi <non imponibile> art. 9, comma I, n. 1, del D.P.R. n. 633/1972), mentre la parte restante sarà considerata <fuori campo>. Ad un volo eseguito interamente nello spazio aereo estero (esempio, volo interno agli Stati Uniti), corrisponde una prestazione totalmente esclusa dal campo di applicazione dell'IVA.

## **RICERCA E SVILUPPO: ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO**

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 97 del 25.11.2015, ha istituito il codice tributo <6857>, per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24 (nella sezione <erario>), del credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, ai sensi dell'art. 1, comma 35, della L. n. 190/2014. Nel campo <anno di riferimento>, deve essere indicato l'anno di sostenimento della spesa; il codice tributo sarà operativo a decorrere dall'1.1.2016. Ricordiamo che, secondo la norma citata, tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato, che compiono investimenti in attività di ricerca e sviluppo nel periodo 2015-2019, possono beneficiare di un credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni. Il credito è riconosciuto nella misura del 25% degli incrementi di spesa, rispetto alla media sostenuta nei tre periodi d'imposta precedenti al 31.12.2015. Il credito è aumentato al 50% per spese relative al persona-

le altamente qualificato, impiegato in attività di ricerca e sviluppo, e per i contratti di ricerca con università ed enti di ricerca ed altre imprese. Le modalità di fruizione del credito, di cui al D.M. 27.5.2015, prevedono: - l'indicazione del beneficio concesso nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui i costi sono stati sostenuti; - che il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti; - l'investimento minimo agevolabile è di 30.000 euro; - il credito d'imposta non è soggetto ad IRPEF-IRES-IRAP e non soggiace ai limiti previsti dall'art. 1, comma 53, della L. n. 244/2007, né dall'art. 34 della L. n. 388/2000.

#### FATTURE CON IVA ESTERA NON DOVUTA

Si verifica spesso, specie negli acquisti di beni e servizi compiuti tramite <internet>, che il fornitore non residente applichi l'IVA del proprio paese, anche se il cliente ha diligentemente indicato, al momento dell'ordine, la propria partita IVA. Ciò avviene soprattutto sia per le difficoltà del fornitore di verificare con certezza lo status di soggetto passivo del cliente, sia per un disallineamento della normativa di alcuni Paesi, con quella comunitaria. A prescindere dal comportamento del fornitore, l'Agenzia delle Entrate (circolare n. 28 del 21.6.2011) ha affermato che il cessionario residente deve assoggettare ad IVA, tramite <reverse charge>, l'acquisto compiuto (art. 17 del D.P.R. n. 633/1972). Tranne il caso in cui il cessionario residente decida di chiedere il rimborso dell'imposta versata (più o meno indebitamente) al fornitore di altro Paese UE, l'imponibile comprenderà anche l'imposta da quest'ultimo addebitata, costituendo, di fatto, onere accessorio all'acquisto. Ciò, anche se la mancata richiesta di rimborso dipende da valutazioni di convenienza economico-gestionali (Agenzia delle Entrate, circolare n. 25/2010).

#### FONDI PATRIMONIALI: EFFICACIA

Non sempre il conferimento di beni nel <fondo patrimoniale> risulta efficace per proteggerli dalle azioni dei creditori. Lo


scopo del ricorso a questo istituto (previsto dall'art. 167 e seguenti del Codice Civile) deve essere solamente l'esigenza di far fronte, con esso, ai bisogni della famiglia e garantirle un tenore di vita tendenzialmente costante nel tempo (Cassazione, sentenza n. 15886/2014). La giurisprudenza, intervenuta sulla materia, è costante nell'affermare che la protezione <tiene>, se la costituzione del fondo non è fittizia ed il conferimento (dei beni nel fondo) è avvenuto prima dell'insorgere del debito. Come noto, le azioni esecutive di un creditore (del socio conferente sui beni trasferiti al <fondo patrimoniale>) sono vane, se il debitore prova di aver contratto il debito per motivi estranei ad esigenze di famiglia e che il creditore ne sia stato consapevole (Cassazione, sentenza n. 5385/2013). L'atto di costituzione del fondo è soggetto a revocatoria, ove si provi che la volontà del coniuge era di sottrarre beni alla garanzia dei creditori; in questo caso, il coniuge si espone anche ad una condanna che può arrivare a 3 anni di reclusione e 1.032 euro di multa (art. 388 del Codice penale). Qualora si dimostri che l'obiettivo del conferimento era di evadere le imposte, si applicano le pene previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000. Come noto, la costituzione del <fondo> è consentita solo ai coniugi, e questo ha termine, in ogni caso, con l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per le coppie conviventi, pur con numerosi <distinguo>, può essere efficace il <trust>.

#### SOFTWARE DELL'AGENZIA PER LE <DICHIARAZIONI D'INTENTO>

L'Agenzia delle Entrate comunica che, dallo scorso 4 dicembre, gli <esportatori abituali> hanno a disposizione un <software>, per compilare più velocemente le <dichiarazioni d'intento>, da inviare telematicamente all'Amministrazione finanziaria (invio propedeutico all'acquisto di beni e servizi, in sospensione IVA). Si tratta, in pratica, della possibilità di acquisire alla <dichiarazione d'intento> che si sta compilando, i dati anagrafici contenuti nel frontespizio di una dichiarazione già compilata in precedenza. Il <software> consente inoltre di raggruppare più dichiarazioni in un unico <file>,

e, di conseguenza, inoltrarne contemporaneamente più d'una. Il <software> aggiornato è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate al percorso: <home \* strumenti \* software di compilazione \* software \* modelli di dichiarazione>. Sempre a proposito di semplificazioni, ricordiamo che dallo scorso 13 aprile è possibile presentare in Dogana un'unica <dichiarazione d'intento> per più operazioni d'importazione.

MERCATO FINANZIARIO		
<b>EURIBOR</b>	<b>09/12/15</b>	<b>02/12/15</b>
3 mesi	-0,12	-0,12
6 mesi	-0,034	-0,049
1 anno	0,067	0,044
<b>CAMBI</b>	<b>09/12/15</b>	<b>02/12/15</b>
Euro - USD	1,0941	1,0612
Euro - yen	134,04	130,70
<b>SPREAD</b>	<b>09/12/15</b>	<b>02/12/15</b>
(> Germania)	97	92



#### Alcuni nostri servizi:

- RATING by Moody's
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- VOLUNTARY DISCLOSURE
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

#### Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO